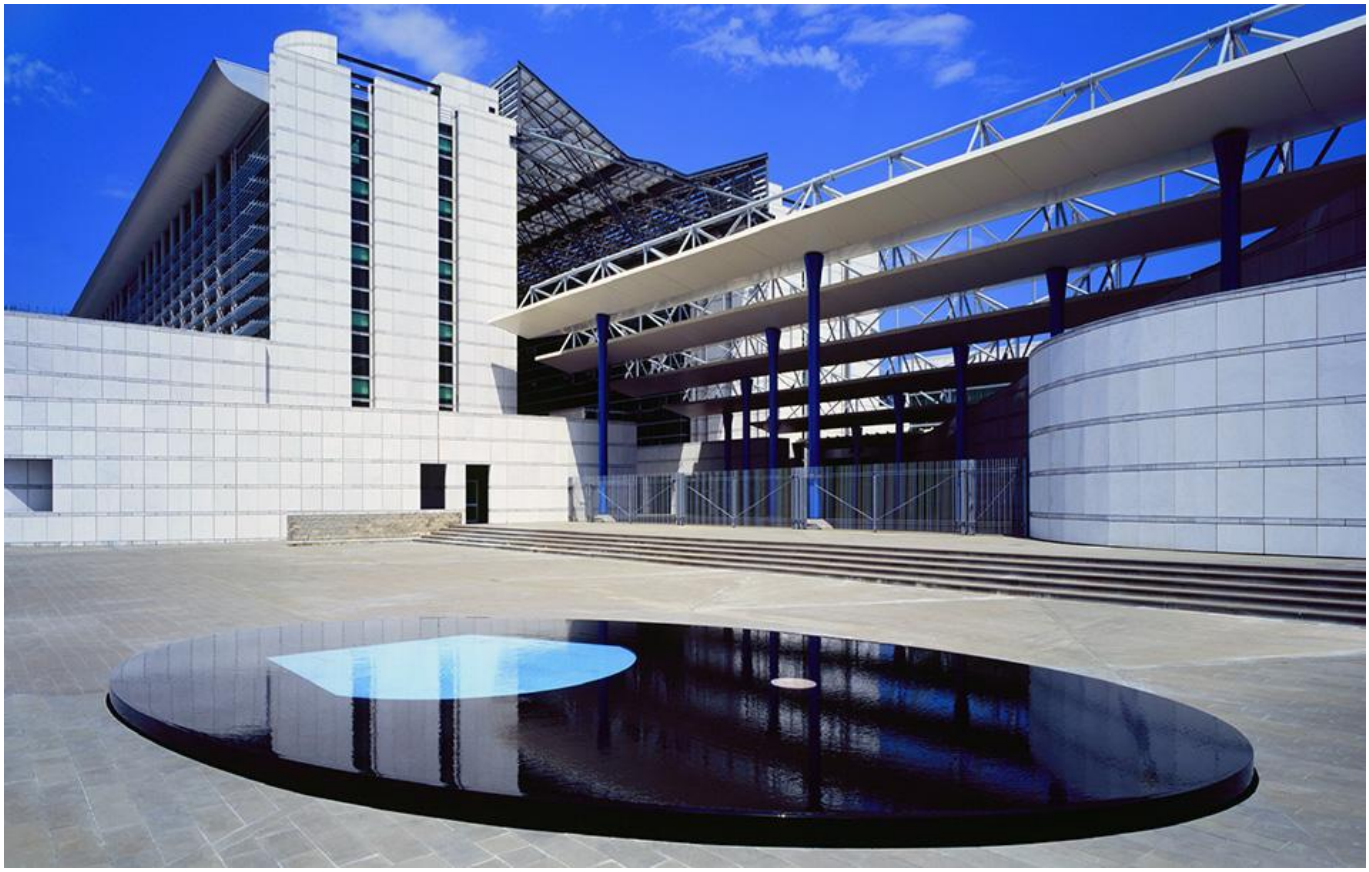
AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

COMPORTAMENTO ANTISINDACALE: CONSERVATORIO CONDANNATO, “RIFIUTATE INFORMAZIONI SU COMPENSI”

25 Novembre 2026



PESCARA – Il giudice del lavoro del tribunale di Pescara, Valeria Battista, ha condannato per comportamento antisindacale il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” per avere negato all’Unione sindacale di base (Ubs) informazioni preventive e successive sui compensi accessori dei dipendenti (si temevano importi inferiori al dovuto) e per il rifiuto alla esibizione degli atti relativi alla richiesta.

Nel decreto, inoltre, il giudice ha ordinato al Conservatorio, presieduto dal dottor Guglielmo Lancasteri, “di astenersi dal perpetrare condotte simili e quelle descritte per il futuro”. Ha anche ordinato alla prestigiosa istituzione musicale di consegnare la documentazione entro 30 giorni e di provvedere all’affissione del provvedimento nella bacheca e nell’albo dell’istituto per almeno 30 giorni consecutivi. Nella motivazione, tra le altre cose, si parla di “scarsa considerazione del sindacato” da parte della scuola.

Il giudice ha tuttavia negato la condotta antisindacale, di qui l’accoglimento solo parziale del ricorso, sulla violazione della sicurezza dei lavoratori circa la asserita rimozione di alcuni condizionatori, peraltro mai avvenuta.

“Il Tribunale”, si legge nella lunga motivazione, “non può che rilevare l’antisindacalità della condotta adottata dal Conservatorio nella parte in cui esso ha violato il diritto del Sindacato all’informazione preventiva e a quella successiva in ordine ad aspetti concernenti materie ed istituti già disciplinati dalla contrattazione collettiva integrativa. Dall’esame della corposa documentazione in atti, emerge in modo inequivoco la mancata ottemperanza da parte del Conservatorio alle molteplici richieste inoltrate dal Sindacato finalizzate ad ottenere in primis l’informazione successiva relativa alla liquidazione dei compensi accessori del personale T.A. per l’anno 2024/2025, essendo gli importi corrisposti risultati inferiori al dovuto”.

“Il Sindacato, del tutto legittimamente, ha esercitato un proprio diritto posto che lo stesso CCNI AFAM per il triennio 2024/2027 nella dichiarazione congiunta finale prevede espressamente che “i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono, quali esiti della contrattazione integrativa d’istituto, oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”. Dunque, lo stesso contratto integrativo siglato dalle parti riconosce un diritto di informazione successiva da fornirsi al sindacato richiedente in materia di liquidazione di compensi accessori di qualunque tipo”.

“Tale informazione successiva è chiaramente finalizzata a consentire al sindacato la verifica e il rispetto di quei criteri di liquidazione oggetto di preventivo accordo tra le parti. Tale omissione – lesiva anche del principio di trasparenza – rende viziato anche il provvedimento finale adottato dal datore di lavoro senza interlocuzione necessaria con la rappresentanza dei lavoratori”.

“Le prerogative sindacali dell’informativa e del confronto costituiscono il presupposto indefettibile per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali, le quali sono funzionali all’instaurazione di un confronto strutturato e partecipato con l’amministrazione. Questi essendo i principi di diritto, non appare condivisibile la tesi professata dalla difesa del Conservatorio laddove essa afferma che non vi era alcuna necessità né era configurabile alcun diritto in capo al Sindacato di ottenere l’informazione relativa all’operato del datore di lavoro il quale, avvedutosi degli errori commessi sia nella liquidazione dei compensi accessori al personale tecnico amministrativo che, poi, ai docenti per la didattica aggiuntiva, aveva agito autonomamente emendando le problematiche sollevate”.

“A detta, infatti, dell’odierno resistente, essendo stati i criteri di liquidazione di tutti i compensi accessori predeterminati in sede di contrattazione integrativa, la riliquidazione degli importi concerneva un mero dato contabile con conseguente potere in capo allo stesso datore di lavoro di provvedere autonomamente alla rettifica. Valga, a tal riguardo, osservare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dello stesso Conservatorio, nel pubblico impiego privatizzato, nel momento in cui il datore di lavoro revoca o rimodula un atto relativo ad un trattamento economico già corrisposto, non esercita un potere di autotutela ma compie un atto di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro proprio del diritto privato restando l’amministrazione, nel relativo giudizio, soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento, nell’ambito di una scelta soggetta a valutazioni che potrebbero essere effettuate da un committente privato.”

“Il riconoscimento di tale diritto in capo al datore di lavoro non lo esime dal rispettare il diritto all’informazione preventiva e successiva che deve ritenersi esistente in capo ai sindacati ai quali deve essere consentito interloquire. Non può reputarsi legittima la condotta di un datore di lavoro che, nonostante i solleciti puntuali e specifici inoltrati dal sindacato, decida di chiudere la questione in via autonoma senza intavolare alcun confronto. Il Conservatorio avrebbe dovuto consentire alla rappresentanza sindacale di conoscere quali fossero gli importi liquidati, i nominativi di coloro ai quali erano stati liquidati, gli errori rilevati e quelli poi emendati, le modalità di erogazione dei compensi”.

“Soltanto in tal modo, il Sindacato sarebbe stato messo in condizione di esercitare la propria attività a tutela dei propri iscritti operando una verifica ex post sulla condotta dell’amministrazione. Stesso atteggiamento ostativo il Conservatorio adottava dinanzi alla richiesta di apertura di un tavolo di trattative e di confronto in relazione alla questione concernente la liquidazione dei compensi accessori per l’attività didattica aggiuntiva avendo, anche in questo caso, parte datoriale deciso di emendare gli errori rilevati nella liquidazione di detti compensi – in misura notevolmente inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale – in via autonoma, rifiutando ogni tipo di interlocuzione con il sindacato”.

“Non è configurabile, invece”, si legge ancora nella motivazione, “alcuna condotta antisindacale in materia di violazione della sicurezza e salute dei lavoratori non avendo mai la Direzione del Conservatorio formalmente comunicato che in occasione del Calvicologne Festival, che si sarebbe tenuto dal 3 all’8/08/2026, i condizionatori sarebbero stati smontati e prelevati dall’Istituto per essere portati altrove. D’altronde nella stessa nota inviata da tale Giancarlo Iacomini, Coordinatore Nazionale AFAM, in data 16.07.2026, al Presidente del conservatorio, dottor Guglielmo Lancasteri, si legge: “Viene rappresentato alla scrivente Organizzazione Sindacale e alla RSU del Conservatorio che in occasione della III edizione del Calvicologne Festival, previsto dal 03 all’08 agosto pp.vv., i condizionatori presenti negli uffici saranno smontati e ri-collocati negli ambienti adibiti ad ospitare la manifestazione: ciò, sembrerebbe, al fine di garantire condizioni ambientali accettabili oltre che contrattuali”.

“Dal tenore letterale della missiva si evince in modo inequivoco che non è indicata la fonte dalla quale il Sindacato avrebbe appreso la notizia riportata sì che, in difetto di tale elemento e non essendosi poi tale evento verificato poiché condizionatori non sono mai stati rimossi – neppure temporaneamente – per essere utilizzati altrove, non può in alcun modo ritenersi che vi sia stata violazione dell’informazione preventiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

© 2026 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Testata registrata al Tribunale di Bologna n. 8112 del 31 dicembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli